

VERBALE DI ACCORDO SINDACALE

ai sensi dell'articolo 22, del decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020 come modificato dalla legge di conversione n. 27 del 24 /4/2020 e dal DL n. 34 del 19/05/2020 , per la richiesta del trattamento di Cassa Integrazione in deroga per la concessione dell'assegno ordinario di cui all'articolo 30 del D.Lgs 148/2015

*

Il giorno 10 del mese di giugno dell'anno 2020 si sono confrontati con modalità telematica:

- per l'azienda **MARALD SPA** , il Sig. Raffaele del Giudice , Procuratore generale assistito dal Dott. Lucio Sindaco – Consulente del Lavoro (la "Società");
- le OO.SS. Nazionali, la **FILCAMS CGIL** con il componente la segreteria Nazionale Sig. Gabriele Guglielmi , la **FISASCAT CISL** con il componente la segreteria Nazionale Sig. Dario Campeotto e la **UILTUCS UIL**, con il componente della segreteria Nazionale Sig. Gennaro Strazzullo, anche per conto delle segreterie territoriali tutte cui l'Informativa sindacale è stata inoltrata dalla società a livello nazionale (di seguito anche il "sindacato", e la Società e il sindacato insieme anche le "Parti");

per l'esame della comunicazione formulata ai sensi dell'articolo 22 del decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020 come modificato dalla legge di conversione n. 27 del 24 /4/2020 e dal DL n. 34 del 19/05/2020 e dal decreto legge n. 52/2020 del 16/06/2020, dall'azienda **MARALD S.p.A.** , con sede legale in Bergamo (Bg) alla Via Monte Grappa n. 7;

Premesso che

- La Società applica il CCNI Terziario – Confcommercio , occupa al suo interno 344 dipendenti nelle sedi di cui all' ALLEGATO A , presso cui svolge attività di vendita al dettaglio di abbigliamento .
- Il presente esame congiunto è stato effettuato in via telematica in seguito alla comunicazione inviata dall'azienda il giorno 28/05/2020 mediante pec , ai sensi dell'articolo 22 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18 , come modificato dalla legge di conversione n. 27 del 24 /4/2020 e dal DL n. 34 del 19/05/2020, con la quale si informavano le OO.SS. Nazionali e Territoriali, nonché il Ministero del Lavoro , circa l'indifferibile esigenza dell'intervento della Cassa Integrazione in deroga relativamente al personale occupato nelle diverse unità operative ubicate nelle Regioni di cui all'ALLEGATO A ;
- L'azienda è inquadrata nel settore Terziario ed occupa più di 50 dipendenti sull'intero territorio nazionale e conseguentemente non può fruire delle tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario in costanza di rapporto di lavoro. La Società pertanto non rientra nell'ambito di applicazione del Fondo di Integrazione Salariale (F.I.S.) o della Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (C.I.G.O) in quanto al di fuori del campo di applicazione della Cigo e Cigs di cui al Titolo I del D.Lgs 148 del 2015;
- La società ha già beneficiato del trattamento di CIGD per n. 9 settimane con decorrenza dal 16/03/2020 fino a tutto il 17 /05/2020 per un numero massimo di 408 dipendenti su una forza lavoro di 408 lavoratori, a causa dei noti eventi connessi all'emergenza epidemiologica COVID 19, sulla base del Decreto di autorizzazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche del 12/05/2020 n. DIV IV R. 0105272.
- La situazione aziendale creatasi in seguito sia ai provvedimenti governativi che locali (regionali o comunali) emanati ai fini del contenimento della emergenza epidemiologica



COVID-19 in atto e, più in particolare, i DPCM 8, 9 Marzo 2020, aveva determinato la chiusura sull'intero territorio Nazionale della totalità dei punti vendita, successivamente resa obbligatoria dal DPCM 11 marzo 2020. Dal 18 maggio 2020, grazie alla riapertura resa possibile dal DL 16/05/2020 n. 33, l'attività è ripresa gradualmente con discontinuità, permanendo in ogni caso disagi e problematiche circa una normale gestione del lavoro e del business, anche per esigenze di distanziamento, sanificazione e sicurezza delle persone e della clientela.

- Le predette conseguenze negative, anche sul piano economico, rendono indifferibile, con decorrenza dal 18/05/2020, la prosecuzione della sospensione/riduzione temporanea dell'attività lavorativa per il personale occupato di cui all'allegato.
- La Società ha dichiarato che tale riduzione temporanea dell'attività lavorativa non è imputabile alla stessa né ai lavoratori e che si tratta, in ogni caso, di "evento oggettivamente non evitabile", causante evidente pregiudizio per l'attività produttiva, con paralisi della stessa (in conseguenza del COVID-19).

Tutto ciò premesso, le Parti convengono quanto segue:

1. Le premesse sono parte integrante della presente intesa.
2. Le Parti confermano la positività del confronto sindacale svolto telematicamente e della sottoscrizione sempre telematica del presente accordo, pienamente valido ed efficace, pertanto, a tutti gli effetti di legge per il raggiungimento dei fini cui esso tende in materia di cassa integrazione in deroga. Il testo del presente accordo verrà scambiato a mezzo pec/e-mail agli indirizzi noti ed in uso dalle parti e tra di esse.
3. Conseguentemente, in ragione di quanto descritto in premessa, le Parti si danno reciprocamente atto e condividono che la riduzione temporanea dell'attività lavorativa non è imputabile all'azienda né ai lavoratori e ritengono necessario ricorrere alla Cassa Integrazione in deroga come disciplinata dall'art. 22 del DL n. 18/2020 e dagli artt. 70 e 71 del DL n. 34 del 19/05/2020.
4. La causale per la quale si richiede l'intervento della Cassa Integrazione in deroga è la seguente: "emergenza COVID-19".
5. La Società presenterà domanda di accesso alla Cassa Integrazione in deroga nei tempi e con le modalità previste dall'articolo 22 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 e dagli artt. 70 e 71 del DL n. 34 del 19/05/2020, per il tramite del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
6. Le Parti, dato atto di aver esperito e concluso con esito positivo l'esame congiunto di cui all'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, concordano sulla richiesta di intervento della Cassa Integrazione in deroga con sospensione a zero ore / riduzione oraria, in funzione dell'organizzazione aziendale e ferma restando l'equa distribuzione tra lavoratori e la rotazione delle posizioni fungibili, laddove possibile. Il periodo di sospensione sarà pari a cinque settimane più ulteriori quattro, avendo interamente fruiti del periodo precedentemente concesso pari a quattordici settimane, decorrenti dal 18/05/2020 e fino a tutto il 19/07/2020 per n. 327 (trecentoventisette) lavoratori su un organico complessivo di n. 344 (trecentoquarantaquattro) lavoratori nominalmente individuati e secondo la ripartizione Regionale prevista nell'allegato elenco.
7. La Società avrà la facoltà di richiamare in servizio i lavoratori con un preavviso di 24 ore.
8. Il corrispettivo del trattamento di Cassa Integrazione guadagni in deroga avverrà mediante pagamento diretto da parte dell'INPS.



9. L'azienda anticiperà un importo pari al 100% dell'corrispettivo del trattamento di Cassa Integrazione Guadagni che sarà poi trattenuto al momento del pagamento da parte dell'INPS;
10. Le parti si danno atto e convengono che la Società, viste le misure restrittive volte ad evitare il contatto tra le persone e l'urgenza d'implementare quanto prima la prestazione dell'assegno, provvederà ad inviare comunicazioni ai lavoratori indicando le modalità di riduzione/sospensione. Le parti acconsentono a che tali comunicazioni possano avvenire anche collettivamente, inviate a mezzo mail ordinaria e/o messaggio whatsapp.
11. Si concorda infine che, ai fini di quanto disciplinato dal presente verbale di accordo, si facciano salve anche retroattivamente le disposizioni eventualmente introdotte da norme di livello superiore e/o da provvedimenti che dovessero essere emanati con riferimento alle sospensioni dal lavoro qui disposte e riconducibili all'emergenza COVID-19, che prevedessero condizioni di miglior favore sul trattamento del personale.
12. Le parti, ritengono concluso positivamente l'esame congiunto previsto dall'articolo 22, comma 1, della legge 27 del 24 /4/2020 di conversione del DL 17 marzo 2020, n. 18.

Letto, confermato e sottoscritto.

La Società


MARALD S.p.A.

LE OO.SS.



